



Città di Lamezia Terme - Disciplinare autorizzazione scarichi attività produttive

CITTA' DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

AREA TECNICA

via A. Perugini, 88046 Lamezia Terme,

DISCIPLINARE PER LE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

indice

PARTE I – NORMATIVA E DEFINIZIONI :

Art. 1 - *Premessa*

Art. 2 - *Normativa di riferimento*

Art. 3 - *Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento*

Art. 4 - *Definizione di insediamenti civili e produttivi*

Art. 5 - *Definizione di scarichi e loro classificazione*

PARTE II - SCARICHI ASSIMILAZIONE E ACCETTABILITA':

Art. 6 - *Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti civili di categoria C e produttivi che scaricano in pubblica fognatura provvista d'impianto di depurazione:*

1. scarichi provenienti da insediamenti civili
2. scarichi provenienti da insediamenti produttivi
3. scarichi tassativamente vietati

PARTE III - ACQUE DI PRIMA PIOGGIA :

Art. 7 – *Definizione di acque di prima pioggia acque di seconda pioggia e acque di dilavamento*

Art. 8 – *Dilavamento aree esterne (piazzali, aree, cortili)*

Art. 9 - *Criteri di esclusione;*

Art.10-*Valutazione dell'ottimale utilizzo della superficie impermeabile scoperta dell'insediamento*

PARTE IV - SISTEMI DI CONVOGLIAMENTO

Art.11- *pubblica fognatura*

Art.12 - *Utilizzatore ed utente della pubblica fognatura*

Art.13 - *Sistemi di smaltimento ammessi, limiti di accettabilità e prescrizioni per scarichi in pubblica fognatura*

Art. 14 - *Obbligo d'allacciamento alla pubblica fognatura*

PARTE V - PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

Art. 15 - *Nuova autorizzazione*

Art. 16 - *Rinnovo di autorizzazione in scadenza*

Art. 17 - *Voltura di autorizzazione*

Art. 18 - *Variazione di autorizzazione*

Art. 19 - *Cessazione dell'attività (scarichi con recapito fuori fognatura)*

Art. 20 - *Inosservanza delle prescrizioni*

Art. 21 - *Sanzioni amministrative e penali*

Art. 22 - *Disposizioni transitorie e finali.*

PARTE I

NORMATIVA E DEFINIZIONI

Art. 1 - Premessa

Ai sensi della Legge Regionale del 3 ottobre 1997, n. 10 (B.U.R. Calabria 9 ottobre 1997, n. 102.) *“Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato”, della LR. n. 34 del 12.08.2002 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e nelle more di approvazione definitiva del “Piano Regionale di Tutela delle Acque” e del relativo regolamento regionale sugli scarichi per come previsto dal T.U. sull'ambiente D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*, il presente disciplinare viene approvato dal Comune di Lamezia Terme al fine di definire delle linee guida semplificative per le procedure autorizzative degli scarichi di acque reflue domestiche, urbane ed industriali.

Il presente disciplinare rappresenta norma transitoria fino all'applicazione del regolamento regionale sugli scarichi e l'approvazione definitiva della legge Regionale di tutela delle acque eed è stato elaborato in collaborazione con Regione Calabria, Provincia di Catanzaro e Arpacal.

In via transitoria, pertanto, le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, in mancanza del gestore unico, sono demandate ai Comuni

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Legge Regionale n. 10 del 3 ottobre 1997- stabilisce che spettano ai Comuni:
 - a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per quanto attiene all'accettabilità degli stessi alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;
 - b) l'approvazione dei progetti delle opere che originano gli scarichi di cui al punto a) ove questi non siano espressamente approvati nei progetti edilizi di edifici, impianti o complessi insediativi.
2. Decreto Lgs. n. 152/2006
 - **l'art. 61** del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce alle Regioni la competenza in ordine alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei “ piani di tutela delle acque”, quale strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.
 - **l'art. 121** stabilisce le finalità, i contenuti e le modalità di adozione e approvazione dei piani di tutela delle acque;
 - **l'art. 124** comma 7 dichiara che “salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura”.
3. **la Legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto legge 25 gennaio 2010, n.2,** prevede l'aggiunta del comma 186 bis dopo il comma 186 **all'art.2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, il quale recita”....** sono soppresse le autorità di ambito territoriale ottimale (ATO) di cui agli art. 148 e 201 del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni. Le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle ATO, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, , differenziazione ed adeguatezza .
4. **l'ordinanza del 6 luglio 2000 n. 3062** del Ministero dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ha attribuito al Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria la competenza di predisporre il “piano di tutela delle acque” di cui all'art. 44 della

normativa previgente dettata dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (abrogato dal D.lgs n. 152/2006)

5. **In data 30 giugno 2009 n. 394** la Giunta Regionale approva il Piano di tutela delle acque ai sensi dell'art. 121 del D.lgs e s.m. e i. Il Commissario Delegato in data 15.11.2000 stipulava con SOGESID Spa una Convenzione “ finalizzata all’attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore della gestione dei rifiuti e della tutela delle acque nella Regione Calabria”.
6. **ai sensi dell’art. 62 della Legge Regionale n. 34 del 2002** i Comuni predispongono le attività di controllo al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio e adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei cittadini
7. l’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Fino all'approvazione definitiva del Piano di Tutela delle Acque, e **in mancanza a tutt’oggi del gestore unico le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, sono demandate ai Comuni.**

Art. 3 - Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento

Debbono ottenere l’autorizzazione allo scarico tutti gli insediamenti produttivi e civili che scaricano acque reflue, siano esse di natura industriale, di natura domestica o di natura assimilabile a quella domestica, come definito dall’art. 101, comma 7 del **D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.**

L’art.74, comma 1, lett. g) del decreto definisce come **acque reflue domestiche** quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano. La “prevalenza” va valutata analizzando le attività che danno origine allo scarico, che dovranno essere del tipo di quelle ordinariamente svolte nell’ambito dell’attività domestica, quali: il cucinare e il lavare, nonché l’eseguire modesti lavori. In coerenza con tale definizione sono da considerare acque reflue domestiche quelle derivanti da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni

L’art. 74, comma 1, lett. h) del decreto definisce come **acque reflue industriali** qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici od installazioni (cioè strutture non inserite necessariamente nell’ambito di edifici, ad esempio impianti o attrezzature mobili ricollocabili, ubicati all’aperto in area scoperta o piazzali, che diano luogo a scarichi di acque reflue) in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Nella nozione di “attività commerciali” contenuta nella lettera h) rientrano anche le attività dirette alla produzione di **servizi**, per cui per uno scarico derivante da tali attività si deve valutare se sia da classificare refluo domestico o industriale. A titolo esemplificativo danno origine ad acque reflue domestiche le seguenti attività:

- 1) *laboratori di barbiere, parrucchiere, estetista e gli istituti di bellezza;*
- 2) *lavanderie, stirerie* la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente a favore dell’utenza residenziale (sono escluse quindi le lavanderie industriali); da intendersi le cosiddette “lavanderia a secco ciclo chiuso” che abbiano in dotazione una o due lavatrici acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche;

- 3) *commercio al dettaglio*;
- 4) *attività alberghiere e di somministrazione* - bar, ristoranti, cucine, panetterie, rosticcerie, ecc.

Per alcune attività di servizio, quali ad esempio gli *autolavaggi* e i *mattatoi*, in considerazione del carattere "produttivo" degli scarichi, le acque reflue sono da considerarsi del **tipo industriale**.

Sono considerate **acque reflue assimilate alle domestiche "per legge"**:

- a) quelle derivanti da attività di imprese dedite esclusivamente alla *coltivazione del fondo* e alla *silvicoltura*, ivi comprese quelle derivanti dalle strutture (magazzini, vasche, piazzali, ecc.) dove vengono svolte le operazioni strettamente legate a tali attività quali, ad esempio, la pulizia saltuaria dei locali adibiti al deposito materiali / magazzino nonché di mezzi e attrezzature. Sono fatte salve le prescrizioni e le cautele da adottarsi sulla base delle norme vigenti per la gestione dei contenitori/imballaggi di antiparassitari e prodotti fitosanitari, dei carburanti ed oli lubrificanti delle macchine agricole compresi gli oli usati nonché degli scarti/sottoprodotti usati in agricoltura;
- b) quelle derivanti da attività di imprese dedite all'*allevamento del bestiame* in presenza di determinati requisiti;
- c) quelle derivanti da attività di imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di *trasformazione o valorizzazione della produzione agricola* in presenza di determinati requisiti.

Sono considerate **acque reflue assimilate alle domestiche "per equivalenza qualitativa"**

le acque reflue industriali che possiedono le caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e precisamente che rispettano, prima di ogni trattamento depurativo, per i parametri e le sostanze, i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006.

In caso intervenga un cambiamento della natura delle acque reflue, ad esempio in seguito alla modifica del ciclo produttivo o della tipologia stessa di produzione, occorrerà ottenere una nuova autorizzazione.

Art. 4 - Definizione di insediamenti civili e produttivi

Agli effetti del presente Disciplinare per "**insediamento civile**", si intende, uno o più edifici od installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Per "**insediamento o complesso produttivo**" si intende uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni e che generino uno scarico terminale di acque reflue derivanti da lavorazione o da processo produttivo.

Art. 5 - Definizione di scarichi e loro classificazione

Per scarico s'intende l'immissione in fognatura, con carattere continuo, discontinuo, episodico, saltuario o periodico di materiali solidi e/o liquidi e/o gassosi anche provenienti da dilavamento. Agli effetti del presente Disciplinare gli scarichi di acque reflue vengono classificati in base alla qualità ed alla provenienza.

In base alla **qualità** si classificano in:

- scarichi di acque bianche (scarichi di acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, piazzali e strade);
- scarichi di acque nere (scarichi derivanti dai servizi igienici dei fabbricati a qualsiasi uso adibiti);
- scarichi di acque di processo (scarichi derivanti dai processi di lavorazione degli insediamenti produttivi di cui al precedente articolo).

In base alla **provenienza** si classificano in:

- a) scarichi provenienti da insediamenti produttivi;
- b) scarichi provenienti da insediamenti civili e scarichi di insediamenti civili adibiti a prestazioni di servizio;
- c) scarichi provenienti da ospedali e case di cura.

A - SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:

Gli insediamenti produttivi possono presentare le seguenti situazioni:

1. Negli insediamenti produttivi non esistono scarichi connessi alla lavorazione e gli unici scarichi sono quelli provenienti dalle acque meteoriche e dai servizi igienici del personale addetto: in questo caso lo scarico è assimilabile a quello di un'utenza civile.
2. Negli insediamenti produttivi esistono scarichi di lavorazione, completamente separati (doppia rete di fognatura interna con distinti misuratori di scarico) da quelli civili: i due tipi di scarico saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni e tariffe pertinenti.
3. Negli insediamenti produttivi i due tipi di scarico (civile e produttivo) sono mescolati tra loro (unica rete di fognatura interna): in tal caso sono soggetti alle stesse norme previste per gli scarichi puramente produttivi.

B - SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI:

Ai fini della loro disciplina, gli scarichi degli insediamenti civili, sono distinti nelle categorie di seguito convenzionalmente indicate:

categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila mc., che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

categoria B: Insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila mc., che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici.

categoria C: scarichi di acque reflue di insediamenti adibiti a prestazione di servizi. Si considerano appartenenti a questa categoria, gli scarichi di servizi provenienti dai seguenti insediamenti:

- a) stazione di distribuzione carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico;
- b) lavanderie ad umido e tintorie;
- c) studi e laboratori fotografici e radiografici;

- d) depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi; depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione;
- e) depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;
- f) mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura, fiori e laboratori annessi alla vendita di prodotti alimentari;
- g) macelli annessi ai negozi di vendita di carne;
- h) laboratori d'analisi;
- i) mense, ristoranti e cucine con potenzialità > a 300 pasti/die.

categoria D:

D1. scarichi della categoria **A** e **B** qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

D2. scarichi diversi da quelli delle categorie **A, B, C, D1**.

C - SCARICHI PROVENIENTI DA OSPEDALI E CASE DI CURA:

Gli scarichi degli ospedali e delle case di cura a norma della deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.77 devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione a seguito di valutazione tecnica dell'A.S.P di Catanzaro Servizio di Igiene Sanitaria di Lamezia Terme previo pretrattamento in vasche di sedimentazione. Alla disinfezione vanno sottoposti anche gli scarichi provenienti da laboratori d'analisi mediche e simili.

PARTE II

SCARICHI ASSIMILAZIONE E ACCETTABILITA'

Art. 6 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti civili di categoria C e produttivi che scaricano in pubblica fognatura provvista d'impianto di depurazione

Il recapito nelle pubbliche fognature munite d'impianto di depurazione terminale, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni:

1. Scarichi provenienti da insediamenti civili

Gli scarichi delle categorie **A** e **B** di cui all'art.5 del presente Disciplinare sono sempre ammessi;

Gli scarichi della categoria **C** di cui all'art.5 del presente Disciplinare per i servizi igienici sono sempre ammessi, per le altre acque reflue sono ammesse con il rispetto delle prescrizioni relative ai sotto elencati insediamenti:

distributori di carburante i distributori di carburante, le autorimesse ed in genere gli insediamenti civili che diano luogo a scarichi saltuari di oli minerali, benzine e liquami leggeri dovranno installare idonei dispositivi di trattamento per eliminare completamente tali sostanze. Gli impianti di pretrattamento dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente, senza provocare danni, dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione.

Laboratori fotografici e radiografici i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di

sviluppo e fissaggio, separatamente secondo la vigente normativa in materia di rifiuti.

Lavanderie non è consentito lo scarico in fognatura dei prodotti chimici impiegati nel lavaggio a secco.

Carrozzerie non è consentito lo scarico dei prodotti impiegati nelle lavorazioni quali solventi e vernici.

Officine meccaniche non è consentito lo scarico in fognatura di oli esausti, solventi, soluzioni elettrolitiche di batterie, liquidi refrigeranti.

Annessi ad insediamenti scolastici, a centri di ricerca ecc., dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e la eventuale innocuizzazione o per il conferimento a terzi di qualsiasi tipo di rifiuto liquido.

Gli scarichi di categoria **D** per i servizi igienici sono sempre ammessi, per le acque provenienti dai laboratori fisici, chimici o biologici dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e la eventuale innocuizzazione o per il conferimento a terzi di qualsiasi tipo di rifiuto liquido.

2. Scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Gli scarichi di insediamenti produttivi saranno disciplinati come segue:

a far data dall'entrata in vigore del presente Disciplinare, gli scarichi nelle pubbliche fognature devono rispettare sin dalla data d'allacciamento, i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006. È fatta salva la possibilità da parte del Comune, sentito l'Ente Gestore, di imporre limiti più restrittivi, laddove necessario, rispetto a quanto stabilito dalla L.R. E dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per :

- a) tutelare l'impianto di depurazione;
- b) garantire il rispetto dei limiti di legge dell'effluente dell'impianto di depurazione.

I titolari degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono, comunque, tenuti a rispettare le prescrizioni di massima che potranno essere imposte, a giudizio dell'Ente Gestore, in relazione a motivate situazioni locali.

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente Disciplinare non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo o con acque di raffreddamento o di lavaggio.

3. Scarichi tassativamente vietati

È tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possono determinare condizioni di esplosività o infiammabilità del sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da olii da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa,

ecc.;

- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali, o l'ambiente e che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10 e i 38 G°, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamenti di depurazione, stracci, piume, paglie, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- j) reflui contenenti sostanze inerti, granulari, sedimentabili, ghiaia, sabbia, argilla, ecc. che sedimentando sul fondo dei condotti fognari e/o vasche di depurazione ne riducano sezioni e volumi utili;
- k) non è ammesso il recapito in fognatura dei liquami dallo svuotamento di cisterne, pozzi neri o fosse settiche di insediamenti abitativi e non;
- l) liquami provenienti da allevamenti suinicoli e reflui zootecnici provenienti da aziende agricole.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti dell'Ente Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa e salvo la revoca dell'autorizzazione allo scarico da parte del Comune.

PARTE III

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Art. 7 - Definizione di acque di prima pioggia acque di seconda pioggia e acque di dilavamento

Acqua di prima pioggia

Agli effetti del presente disciplinare, così come previsto dall'art. 113 del D.lgs. n. 152/2006, sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate, si assume che tale valore si verifichi in 15 minuti.

Relativamente agli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, devono essere descritte le sole attività e cicli produttivi svolti in aree coperte dell'impresa che hanno connessioni

funzionali con l'attività svolta nelle superfici da cui provengono le acque di dilavamento considerate.

Acqua di seconda pioggia

L'acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia (dopo 15 minuti).

Acque reflue di dilavamento

Il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi. In linea generale tali condizioni si realizzano quando non sono state adottate le misure atte ad evitare / contenere, durante il periodo di pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgano fasi di lavorazione o attività di deposito / stoccaggio di materie prime / scarti o rifiuti.

Altre definizioni

Acque di lavaggio: acque comunque approvvigionate (attinte o recuperate) utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua non di origine meteorica che interessi direttamente o indirettamente dette superfici.

Superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra superficie scoperta (resa impermeabile)

Acque pluviali: le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni

Coefficiente di afflusso (alla rete): coefficiente per il calcolo del volume di acque di prima pioggia derivante dalla superficie scolante : $1 = \text{superf. imper} / 0.3 = \text{superf. permeabile di qualunque tipo contigue}$, escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo.

Art. 8 - Dilavamento aree esterne (piazzali, aree cortili)

Qualora l'acqua meteorica vada a "lavare" un'area determinata destinata ad attività commerciale o produzione di beni nonché le relative pertinenze (piazzali, parcheggi,...) trasportando con sé i "residui", anche passivi, di tali attività, l'acqua perde la sua natura di acqua meteorica e si caratterizza come "**acqua di scarico**" **da assoggettare alla disciplina degli scarichi e alla relativa autorizzazione.**

Sono soggetti alla disciplina: stabilimenti/insediamenti a destinazione commerciale o con produzione di beni e aree esterne adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione (ad esempio l'autodemolizione) ovvero ad altri usi per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili.

Sulla base dei dati della comune esperienza, ai fini di individuare le possibili casistiche per le quali il dilavamento delle superfici esterne operato dalle acque meteoriche può costituire un fattore di inquinamento, occorre riferirsi ai seguenti criteri generali:

- a) l'inquinamento potrebbe derivare dallo svolgimento delle fasi di attività all'aperto quali lo stoccaggio/accumulo o la movimentazione di materie prime, di scarti/rifiuti ovvero l'esecuzione di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi (ad esempio l'autodemolizione);
- b) la presenza di sostanze pericolose potrebbe derivare dalle operazioni di spillamento, dagli

sfiati e dalle condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti puntualmente;

- c) le acque inquinate hanno origine dal passaggio delle acque meteoriche su aree dedicate allo svolgimento di operazioni per loro natura tipicamente “sporcanti” ovvero su aree dedicate al deposito di materie prime o rifiuti.

Sulla base dei criteri suddetti, sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 101, comma c) e d) del decreto:

- stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all’accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Si identificano come tali i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche soggetti alle predette disposizioni:

- industria petrolifera;
- industrie/impianti chimici;
- impianti di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di produzione di ghisa e acciaio/fonderie di metalli ferrosi);
- trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
- stazioni di distribuzione di carburante;
- depositi all’ingrosso di preparati/sostanze liquide e/o solide, pericolose;
- depositi di veicoli destinati alla rottamazione/attività di demolizione autoveicoli ai sensi del DLgs 209/03;
- depositi di rifiuti, centri di raccolta/stoccaggio/trasformazione degli stessi.

Art. 9 - Criteri di esclusione

1. Superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, compresi quelli a servizio dell’attività dell’azienda, nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte. L’esclusione di cui al punto 1 non riguarda le attività elencate al punto precedente ultimo paragrafo.

2. Aree esterne di insediamenti/stabilimenti destinati ad attività commerciale o di produzione di beni dotati di superfici impermeabili scoperte adibite esclusivamente al deposito di prodotti finiti e delle materie prime, connessi all’attività dello stabilimento, eseguito con modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il dilavamento delle acque meteoriche (ad es. Materiale completamente protetto da imballi, strutture/sistemi di protezione ecc.)

Art. 10 - Valutazione dell’ottimale utilizzo della superficie impermeabile scoperta dell’insediamento

L’esigenza è quella di attivare, da parte del titolare dell’insediamento, un percorso di revisione/razionalizzazione delle modalità di utilizzo delle superfici impermeabili scoperte per

conseguire i seguenti obiettivi specifici:

- a) riduzione delle superfici scoperte impermeabili soggette alle disposizioni della direttiva a fronte della delimitazione delle diverse aree destinate alle varie attività soggette a rischio di dilavamento (fasi di lavorazioni, depositi di materie prime, ecc..) e di quelle non interessate da tale rischio.
- b) Riduzione significativa dei volumi di acque meteoriche da gestire come “acque di prima pioggia” o “acque reflue di dilavamento”.

Qualora le valutazioni di cui alla precedente lett. a) abbiano determinato la scelta di effettuare interventi di parzializzazione della superficie scolante e della rete fognaria, l'area individuata come non soggetta alle disposizioni della direttiva, viene esclusa dal computo del volume di acque di prima pioggia, se dotata di proprie canalizzazioni di raccolta delle acque meteoriche indipendenti e separate da quelle a servizio della restante superficie scolante.

Una ulteriore riduzione dei volumi può essere conseguita operando interventi di raccolta separata delle acque meteoriche non contaminate dei tetti, tettoie e simili con loro recapito nella rete delle acque di seconda pioggia o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

PARTE IV

SISTEMI DI CONVOGLIAMENTO

Art. 11 - Pubblica fognatura

Ai fini del presente Disciplinare s'intende per pubblica fognatura un'opera, od un complesso d'opere, avente le caratteristiche di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977, che raccoglie allontana e scarica le acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, congiunti o meno alle acque meteoriche.

Le pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente disciplina, in tre tipologie:

- Fognature nere: convogliano esclusivamente acque provenienti da apparecchiature igienico-sanitarie d'insediamenti civili e produttivi nonché gli scarichi di processo degli insediamenti produttivi.
- Fognature miste: oltre alle acque di cui sopra convogliano anche le acque meteoriche provenienti da edifici, cortili, terrazze, ecc..
- Fognature bianche: convogliano esclusivamente acque meteoriche.

Sono considerate **canalizzazioni pubbliche** quelle costruite dall'Amministrazione Comunale o dall'Ente Gestore su sedime pubblico, quelle acquisite dal Comune con specifico atto, e quelle che, per motivi di interesse pubblico, sono costruite su fondi privati dai suddetti Enti. I rapporti fra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente Codice Civile e dalle Leggi di espropriazione (Testo Unico sulle Espropriazioni per pubblica utilità DPR 327/ 8.06.2001).

Art. 12 - Utilizzatore ed utente della pubblica fognatura

Utilizzatore della fognatura è il fabbricato o l'unità immobiliare dal quale proviene lo scarico, l'utente è rappresentato per gli insediamenti civili per le domande e gli adempimenti conseguenti, dal proprietario dell'immobile; per gli insediamenti produttivi è rappresentato, per le richieste d'autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico rispettivamente dal proprietario e da chi produce

lo scarico.

Nei complessi condominiali, anche in presenza di più scarichi diversificati, l'utente potrà essere rappresentato dall'Amministratore in carica. In caso di cessione dell'immobile, l'autorizzazione sarà volturata ai nuovi proprietari, su loro specifica richiesta.

Ogni fabbricato dovrà avere di norma un unico condotto di scarico allacciato alla pubblica fognatura.

È facoltà dell'Ente Gestore autorizzare l'allacciamento di più unità immobiliari o più fabbricati con l'impiego di un unico condotto di scarico.

È altresì facoltà dell'Ente Gestore autorizzare l'allacciamento alla pubblica fognatura di un unico fabbricato mediante più condotte di scarico.

L'autorizzazione rilasciata riguarda l'immobile ed una tipologia definita d'allacciamento, non varrà quindi per altri immobili contigui, per ampliamenti o sopraelevazioni, che comportino l'aggiunta o la modifica degli allacciamenti esistenti, nei quali casi occorrerà richiedere nuova autorizzazione come più avanti indicato.

Art. 13 - Sistemi di smaltimento ammessi, limiti di accettabilità e prescrizioni per scarichi in pubblica fognatura

Sistemi di smaltimento ammessi

Su tutto il territorio comunale ed in conformità alle norme di cui alla Legge R.10/1997 e al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nelle zone servite da fognatura collegata al depuratore, possono essere esercitati i seguenti sistemi di smaltimento:

- a) in presenza di fognatura nera convogliamento diretto dei liquami neri nei condotti comunali con esclusione di fossa biologica o settica e convogliamento delle acque meteoriche su suolo o in corso d'acqua superficiale;
- b) in presenza di fognature bianche convogliamento diretto delle acque meteoriche;

Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Organo Tecnico preposto al controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento che è effettuato immediatamente a monte dell'immissione nella rete fognaria.

Il pozzetto di prelievo deve essere idoneo al fine di consentire tutte le operazioni dall'Organo di Controllo, pertanto le dimensioni consigliate sono di almeno 30 (trenta) cm di lato (minimo) ed una battuta di almeno 30 (trenta) cm.

Art. 14 - Obbligo d'allacciamento alla pubblica fognatura

Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli insediamenti civili e produttivi, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e le prescrizioni del presente Disciplinare.

È fatto pertanto divieto di usare pozzi neri ed effettuare qualsiasi immissione in altri punti che non sia la rete di fognatura.

L'Ente Gestore comunicherà alle Autorità competenti i casi d'inadempienza per i successivi provvedimenti di legge.

Informazioni di dettaglio:

Equiparazione: sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i ricettori, anche artificiali, nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interponderali e simili).

Scarichi esistenti: sono considerati scarichi esistenti:

1. di **acque reflue domestiche** quando gli scarichi sono in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo.
2. di **acque reflue industriali** quando gli scarichi, alla data di entrata in vigore del decreto, sono in esercizio ed autorizzati.

Adeguamenti scarichi esistenti:

I titolari degli scarichi esistenti sono tenuti a richiedere una **nuova autorizzazione**, in conformità alla nuova normativa, secondo modalità stabilite dalla Provincia o dal Comune in relazione ai rispettivi ambiti di competenza:

1. se autorizzati alla scadenza dell'autorizzazione e comunque entro i termini di cui all'art. 170, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006;
2. se autorizzati in forma espressa ex Legge n. 319/1976 (senza scadenza) entro **tre mesi** dalla data di pubblicazione del presente disciplinare;
3. se autorizzati sulla base delle previgenti norme regionali sugli scarichi degli ex insediamenti civili con recapito diverso dalle pubbliche fognature, per le quali l'autorità competente non abbia provveduto al riesame secondo quanto previsto dalla legge n. 172/1995, entro **tre mesi** dalla data di pubblicazione del presente disciplinare;

I titolari degli scarichi esistenti sul suolo delle acque reflue industriali e delle acque reflue urbane devono essere **adeguati** ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 Parte III del decreto (art. 103, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006) e comunque secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale quale organo competente.

PARTE V

PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

Art. 15 - Nuova autorizzazione

A.1. Recapito in pubblica fognatura di acque reflue:

- per lo scarico di **acque reflue provenienti da insediamenti produttivi**, commerciali o di servizio, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune previa domanda da presentare allo **Sportello Unico per le Attività Produttive** per l'inoltro alla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune oppure disponibile presso lo Sportello stesso; L'autorizzazione provvisoria allo scarico ha durata di 180 gg. per la messa a regime dell'impianto di trattamento e acquisizione delle analisi **ARPACal**, per la verifica di conformità dei parametri ai limiti della tabella 1 allegato 1 della L.R. n. 10/1997 e il successivo rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico.
- per lo scarico di **acque reflue domestiche** provenienti da insediamenti civili adibiti a prestazioni di servizio e produzione di beni, la comunicazione viene inoltrata al Comune, al SUAP per l'inoltro alla Società Lamezia Multiservizi S.p.A, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune oppure presso lo Sportello stesso. Acquisita

l'autorizzazione all'allaccio da parte della Lamezia Multiservizi, lo **Sportello Unico per le Attività Produttive**, provvederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva.

A.2. Recapito fuori fognatura di acque reflue industriali o assimilabili alle domestiche:

- l'autorizzazione è rilasciata dal Comune previa domanda da presentare allo **Sportello Unico per le Attività Produttive**, per l'inoltro alla Provincia di Catanzaro - Settore Ambiente Ufficio Autorizzazioni, con documentazione allegata ai sensi degli art. 9 e 10 del regolamento per il rilascio di autorizzazione allo scarico della Provincia di Catanzaro, approvato con Deliberazione C.P. n°1/2 del 26/02/04.
- Ricevute le domande lo Sportello Unico provvederà ad inoltrare la richiesta di autorizzazione allo scarico, in 2 copie, alla Provincia di Catanzaro - Settore Ambiente Ufficio Autorizzazioni.
- L'autorizzazione provvisoria allo scarico ha durata di 180 gg. per la messa a regime dell'impianto di trattamento e acquisizione delle analisi ARPACal, per la verifica di conformità e il successivo rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico.
- Nelle more della definitiva entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque, con i relativi pareri, gli scarichi devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

A.3. Recapito fuori fognatura di acque reflue domestiche: l'autorizzazione è rilasciata dal Comune previa presentazione della domanda: allo **Sportello Unico per le Attività Produttive** (se lo scarico deriva da interventi su fabbricati destinati ad attività di servizio, ricettive o ad uso produttivo) per l'inoltro alla Provincia di Catanzaro - Settore Ambiente Ufficio Autorizzazioni o al Settore Urbanistica (se lo scarico deriva da interventi da eseguire in edifici di civile abitazione), per l'inoltro alla Provincia di Catanzaro - Settore Ambiente Ufficio Autorizzazioni.

Art. 16 - Rinnovo di autorizzazione in scadenza.

L'autorizzazione allo scarico è valida per **quattro anni** dalla data del rilascio. I titolari delle autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi delle norme in vigore successivamente al 13/6/1999 devono richiedere il rinnovo un anno prima della scadenza (art. 124, co. 8, del D.Lgs n. 152/2006).

Il procedimento amministrativo avente per oggetto il mero rinnovo dell'autorizzazione allo scarico resta in capo all'Ente a cui compete la funzione autorizzativa.

Pertanto, trattandosi di rinnovo di autorizzazione si prevede:

- per scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti civili, la domanda deve essere inoltrata al **Servizio Ambiente** del Comune di Lamezia Terme;
- per scarichi provenienti da insediamenti produttivi, commerciali o di servizio e recapitanti in pubblica fognatura, la domanda deve essere inoltrata allo **Sportello Unico per le Attività Produttive**;
- per scarichi di acque reflue industriali o assimilate recapitanti fuori fognatura nonchè per acque derivanti dal solo metabolismo umano o di prima pioggia recapitanti fuori fognatura, la domanda va inoltrata direttamente alla Provincia di Catanzaro.

Art. 17 - Voltura di autorizzazione

Nel caso di cambio societario o di titolarità di impresa è necessario procedere alla voltura dell'autorizzazione.

Analogamente al caso precedente, il procedimento amministrativo avente per oggetto la volturazione dell'autorizzazione allo scarico resta in capo all'Ente a cui compete la funzione autorizzativa.

Pertanto, per il rinnovo di autorizzazione inerente a scarichi di:

- acque reflue domestiche provenienti da insediamenti civili, la domanda deve essere inoltrata al **Servizio Ambiente** del Comune di Lamezia Terme;
- per acque reflue provenienti da insediamenti produttivi, commerciali o di servizio, la domanda deve essere inoltrata allo **Sportello Unico per le Attività Produttive**, che provvederà ad inviarla all'Ente competente.

All'istanza firmata dal subentrante, redatta su apposito modello, deve sempre essere allegata copia della precedente autorizzazione da volturare.

Art. 18 - Variazione di autorizzazione

E' necessaria, qualora per un qualsiasi motivo, l'insediamento venga ampliato, ristrutturato o variato nella destinazione d'uso oppure sia modificata la natura, la qualità degli scarichi o la struttura della rete fognaria o, infine, la ditta si trasferisca in altro luogo, la modifica di autorizzazione precedentemente rilasciata in quanto, si configura, a tutti gli effetti, come **nuova autorizzazione**; pertanto, ai fini dell'ottenimento, si rimanda alle modalità descritte alla precedente lettera A).

Art. 19 - Cessazione dell'attività (scarichi con recapito fuori fognatura)

In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'autorizzazione, o il suo avente causa a qualsiasi titolo, deve presentare apposita comunicazione, indirizzata allo **Sportello Unico per le Attività Produttive** che provvederà all'inoltro alla Provincia di Catanzaro - Settore Ambiente Ufficio Autorizzazioni per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 20 - Inosservanza delle prescrizioni

Ai sensi e per gli effetti di cui al successivo comma 2, è definita inosservanza alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico ogni modifica alle condizioni poste a base dell'autorizzazione vigente, in particolare, il mancato rispetto :

- dei limiti massimi di accettabilità in fognatura;
- delle prescrizioni dei regolamenti dell'Ente competente del servizio;
- degli obblighi di manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
- delle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione allo scarico.

Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui alla parte III del D. Lgs. 152/2006, nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico comunque rilevata, il soggetto a ciò deputato ne dà immediata comunicazione al Comune, completa di tutti gli elementi per l'avvio della procedura di diffida e sospensione, fino all'eventuale revoca dell'autorizzazione allo scarico,

ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 152/2006, il Comune procede, secondo la gravità dell'infrazione :

- **alla diffida** stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità rilevate;
- **alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione** per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
- **alla revoca dell'autorizzazione** in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida nonché in caso di reiterate violazioni che possano determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.

In caso di omessa denuncia di una o più fonti di approvvigionamento idrico, l'autorizzazione allo scarico è sospesa con effetto immediato, con conseguente chiusura dello scarico.

Art. 21 – Sanzioni amministrative e penali

Il regime sanzionatorio per i casi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico è riportato al Capo I – Sanzioni amministrative ed al Capo II – Sanzioni penali del Titolo V della Parte III del D. Lgs. 152/2006.

Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali

Il Comune si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Disciplinare, anche ai fini del relativo adeguamento:

- Alla disciplina da emanare a cura della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 124, comma 3, del D. Lgs. 152/2006;
- Al regolamento successivo all'approvazione definitiva del Piano di Tutela delle Acque, ed in accordo con le previsioni del Piano di Gestione delle Acque a livello di distretto idrografico;
- Al disciplinare ed ai regolamenti che saranno adottati in sede di affidamento della gestione del S.I.I..

Tutto ciò premesso e considerato,

Viene approvato

il presente disciplinare dal Comune di Lamezia Terme al fine di definire delle linee guida semplificative per le procedure autorizzative degli scarichi di acque reflue domestiche, urbane ed industriali.